

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
**sottoscritto in data 11 Maggio 20098**  
**PARTE NORMATIVA**

**Adeguamento ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 150/2009**

L'Ultimo periodo del paragrafo OL.5 ATTUAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ORARIO che così dispone: "Per il personale di vigilanza, in considerazione delle particolari necessità del servizio anche in relazione all'attuale dotazione organica, la riduzione si attua mediante la concessione di due giornate di riposo annuali aggiuntive, fermo restando la programmazione del servizio ordinario sulla base di 36 ore settimanali. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sarà concesso un giorno di riposo se l'impegno lavorativo non supera le quattro giornate settimanali." **È ABROGATO.**

Nella parte "COMPENSI PER LA REMUNERAZIONE DEL PARTICOLARE DISAGIO CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE DEGLI ORARI FUNZIONALI" il paragrafo Dis.2.2 che così dispone: "Ai lavoratori indicati al precedente punto 1.2. che effettuano ordinariamente orario spezzato, con uno o più rientri e con l'erogazione di prestazioni lavorative effettive non inferiori a otto ore nell'arco delle giornate con rientro, è prevista l'erogazione di una indennità forfetaria giornaliera di € 11,00, per ogni giornata in cui viene effettivamente svolto un orario spezzato, con le seguenti specificazioni:

- sono esclusi dall'indennità aggiuntiva i rientri inferiori alle due ore;
- sono escluse altresì le articolazioni saltuarie o sporadiche;
- sono consentite, ai fini della specifica retribuzione, articolazioni effettuate per periodi limitati, ma continuativi, non inferiori a 15 giorni." **E' ABROGATO.**

Nella parte "COMPENSI PER LA REMUNERAZION DEL MERITO INDIVIDUALE":

- a) prima del paragrafo MI.1 viene introdotto il seguente periodo "Il fondo di cui all'art. 17 comma 2 lette. A) CCNL 01/04/1999 è finalizzato ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi dell'Ente attraverso la corresponsione di compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi della Performance, nonché al merito e all'impegno individuale in base ai risultati accertati con il Sistema di Valutazione della Performance di cui all'art. 7 del D. Lgs. 150/2009, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 28/07/2011. Il predetto nuovo Sistema di valutazione della Performance si applica anche al personale incaricato quale Responsabile di Servizio e titolare di Posizione organizzativa ai fini dell'indennità di risultato di cui all'art. 11 CCNL del 1/04/1999."
- b) Al paragrafo MI.2 dopo il primo punto viene introdotto il seguente periodo "Qualora uno o più servizi non abbiano raggiunto, in base alle risultanze del Sistema di valutazione della Performance, gli obiettivi assegnati dal Piano degli obiettivi e delle performance o li abbiano raggiunti parzialmente la quota assegnata sarà proporzionalmente ridotta e ridistribuita sugli altri servizi."
- c) Sempre al paragrafo MI.2 la parte del testo che inizia con "La liquidazione dei compensi seguirà la seguente procedura" fino alla fine dello stesso paragrafo **E' ABROGATA** e viene sostituita con il seguente testo: "La corresponsione dei compensi a ciascun dipendente sarà effettuata nell'ambito della quota attribuita a


*Handwritten signature/initials on the right margin.*

*Handwritten mark at the bottom right corner.*

*ciascun servizio con la seguente procedura: erogazione della cifra media pro – capite, individuale determinata come sopra, in modo proporzionale al punteggio riportato in base al sistema di valutazione e alle giornate di effettivo servizio. Non sono considerate assenze le ferie e il recupero del lavoro straordinario e tutte quelle assenze che norme, regolamenti e contratti di lavoro non prevedono come assenze a questo fine.”*

Rufina, li 18 Febbraio 2012

p. l'Amministrazione Comunale



p. le Organizzazioni Sindacali

